

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Ufficio federale della migrazione (UFM)
Ambito di stato maggiore Diritto
a.c.a. Pascale Probst
Quellenweg 6
3003 Berna - Wabern

Avamprogetto di modifica della Legge sull'asilo. Ristrutturazione del settore dell'asilo (nLAsi).

Egregi signori,

in relazione alla procedura di consultazione organizzata dal Dipartimento federale di giustizia e polizia, con comunicazione dello scorso 14 giugno a.c., prendiamo posizione esprimendovi le seguenti considerazioni.

1. Considerazioni generali

Condividiamo le proposte dell'Autorità federale contenute nell'avamprogetto di modifica della legge in oggetto. Infatti le misure proposte, che permetteranno l'evasione in maniera celere e vincolante della maggior parte delle procedure d'asilo nei centri federali, si allineano con la politica in materia d'asilo perseguita dalla Confederazione negli ultimi anni. Con la loro adozione sarà possibile velocizzare la procedura di evasione delle pratiche grazie alla concentrazione in strutture federali centralizzate di buona parte degli operatori responsabili dell'asilo (addetti alla procedura d'asilo, rappresentanti legali, esperti EURODAC, ecc.), con conseguenti risparmi. Con l'assetto che si intende adottare l'esame dei singoli casi risulterà più rapido ed approfondito con un conseguente calo delle domande d'asilo manifestamente ingiustificate ed inoltrate per meri fini economici.

2. Considerazioni sulle singole disposizioni

Come già riferito in precedenza lo scrivente Consiglio di Stato è favorevole al progetto di novella legislativa in parola. Pertanto nelle osservazioni che seguiranno verranno citati solo quegli aspetti legislativi che meritano particolare attenzione da parte dell'autorità cantonale.

Art. 91 cpv. 2 ter nLAsi: Contributo forfettario alle spese di sicurezza

Il nuovo capoverso 2 ter dell'art. 91 LAsi non fa altro che recepire nel diritto ordinario quanto già deciso nell'ambito delle modifiche urgenti della LAsi. Infatti questo pacchetto di misure urgenti, attualmente in vigore, prevede anche che la Confederazione versi ai cantoni, in cui è ubicato un centro federale di registrazione e procedura (CRP), un contributo forfettario per le spese a favore della sicurezza. In effetti nelle località sedi di CRP (si pensi a quanto è avvenuto a Chiasso) per garantire la sicurezza pubblica ai propri cittadini, l'Autorità di Polizia si trova confrontata con un maggior aggravio rispetto ad altri comuni. Pertanto, la Confederazione, garantendo un importo forfettario per le spese di sicurezza destinato ai Cantoni che ospitano un centro federale, ammette implicitamente che la gestione di un alloggio collettivo per richiedenti l'asilo implica di norma l'adozione di un numero accresciuto di misure di sicurezza in queste zone.

Già con la legge attuale diversi Cantoni, in cui non sono situati centri federali, dispongono di alloggi collettivi per ospitare i richiedenti l'asilo a loro assegnati. Ciò anche in virtù del fatto che, per diversi anni, l'autorità federale ha sostenuto la creazione di alloggi collettivi sulla base dell'art. 90 LAsi, tutt'ora in vigore. Pertanto in questo contesto si auspica che il contributo per la sicurezza non debba venir concesso solo a quei cantoni che ospitano un centro federale, bensì che venga esteso anche a tutti quei cantoni che dispongono di strutture di alloggio collettive. In effetti, in materia di sicurezza e di relativi costi, non vi è alcuna differenza tra la gestione di un centro da parte della Confederazione e di un alloggio collettivo da parte di un cantone. In realtà, in questi casi i Cantoni si trovano confrontati con dei costi per la sicurezza che non vengono coperti con gli attuali contributi che prevedono solo la copertura delle spese per l'alloggio.

Art. 95 a-l nLAsi: Procedura di approvazione dei piani

La collocazione iniziale per un certo periodo dei richiedenti l'asilo nelle strutture federali, con effetti ritardanti sull'attribuzione dei medesimi ai singoli Cantoni, comporterà sicuramente degli influssi positivi sulla riduzione dei costi, che attualmente le autorità cantonali devono sostenere per garantire il sostentamento e la collocazione dei richiedenti l'asilo. D'altro canto, ciò comporterà per la Confederazione la necessità di disporre di un maggior numero di posti nei centri federali, attualmente stimato a 3'600 posti. Sotto questo aspetto, l'introduzione di una procedura speciale denominata "Procedura di approvazione dei piani", prevista dal nuovo art. 95a nLAsi, che consente di creare in breve tempo dei centri federali, evitando i ritardi derivanti dall'ordinaria procedura cantonale di rilascio della licenza edilizia (cfr. in particolare art. 95a cpv. 3 nLAsi), appare come misura appropriata. La citata modifica procedurale permetterà così di fronteggiare celermente le accresciute esigenze di collocamento, dovute ai repentini sbalzi dei flussi migratori.

Art. 102 f-m nLAsi: Protezione giuridica nei centri della Confederazione

Nell'ambito dell'accelerazione della procedura d'asilo, un accertamento celere ed approfondito della singola fattispecie giova anche agli interessi del richiedente medesimo e ne garantisce pure la correttezza del suo svolgimento. Di conseguenza, si ritiene opportuno che il richiedente l'asilo, per esporre la propria situazione personale e per tutelare i suoi interessi, possa disporre sin dall'inizio della procedura di una consulenza giuridica adeguata e gratuita. Pertanto si accoglie favorevolmente l'introduzione di questa nuova normativa. Sperando che le nostre osservazioni possano essere tenute in debita considerazione vogliate gradire, egregi signori, i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Vicepresidente:



M. Bertoli

Il Cancelliere:


G. Gianella

Copia per conoscenza a:

- Deputazione ticinese alle Camere federali;
- Segretariato per i rapporti con la Confederazione e i Cantoni;
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni, Residenza;
- Sezione della popolazione, Residenza.